



COMUNE DI PALERMO

AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE

CAPO AREA AMMINISTRATIVA

Controllo del Territorio

Polo Tecnico – Via Ausonia, n. 69 – 90146 PALERMO

Controlloterritorio@comune.palermo.it

Controlloterritorio@cert.comune.palermo.it

SITO INTERNET WWW.COMUNE.PALERMO.IT

Ai Sigg.ri Responsabili delle UU.OO:

Arch. A. Sortino

Ing. M. Caruso

Ing. L. La Monica

Dott.ssa V. Stuppia

Prot. n. 1200734 del 18.07.2016

Oggetto: obbligo di emanazione del provvedimento finale, termine di conclusione previsto ed effettivamente impiegato e responsabilità disciplinare – direttiva.

Si è già avuto modo di segnalare all'attenzione delle SS.LL. come il legislatore con il D.P.R. n.380/2001, segnatamente con l'art.31, comma 4 *bis*, nell'ambito dell'esercizio dei compiti di vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia nel territorio di competenza degli Uffici comunali, abbia voluto sottolineare i profili di responsabilità di natura disciplinare ed erariale, oltre alle eventuali conseguenze penali, discendenti dalla mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio da parte del dirigente e del funzionario dell'amministrazione inadempiente.

E quello su enunciato - si ritiene - costituisce, in una materia quale è quella destinata alla repressione delle forme di abusivismo edilizio, un principio di carattere generale, un presidio di legalità irrinunciabile.

Sicché, anche ai fini di cui sopra, si è disposto che le SS.LL. curino, nell'ambito dei rispettivi ruoli attribuiti, gli adempimenti relativi ai procedimenti amministrativi incardinati e assegnati dallo scrivente con la massima tempestività, comunque entro i termini prescritti dalla legge sul procedimento amministrativo e dalla complessiva normativa regolante la materia.

In tale contesto, si segnalano ulteriormente le novità introdotte nell'ordinamento siciliano dalla L.R. n.8/2016, segnatamente le modifiche apportate all'art.2 della L.R. n.10/1991 attraverso la sostituzione del comma 4-bis, che nella nuova versione (entrata in vigore il 24.05.2016) così dispone:

–“Una volta trascorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento l'obbligo di emanare il provvedimento finale permane. Il provvedimento emanato in ritardo deve indicare il termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento, quello effettivamente impiegato per la sua attenzione e deve indicare, motivatamente, le ragioni del ritardo”.

Ad avviso del Sig. Segretario Generale – che si condivide e fa proprio – la menzionata nuova disposizione legis regionale non distingue tra procedimento “ad istanza di parte “ e procedimento “ad iniziativa d’ufficio”, di talché la norma medesima è suscettibile di essere applicata con riguardo ad entrambi i tipi di procedimento.

Sicché, il novellato comma 4-bis dell’art.2 della L.R. n.10/1991 va applicato in relazione agli atti e provvedimenti adottati a decorrere dalla data del 24.05.2016, e ciò, come chiarito, sia con riferimento ai procedimenti “ad istanza di parte “ che a quelli “ad iniziativa d’ufficio”, allorché risulti che il procedimento si sia concluso oltre il prescritto termine. Ed in tale evenienza – che può ricorrere solo per i procedimenti costituenti il c.d. “arretrato ereditato” dalla precedente gestione – , nell’adottando provvedimento dovranno essere riportati, oltre al termine di conclusione previsto per lo specifico provvedimento dalla legge o dal regolamento comunale e a quello effettivamente impiegato, anche la motivazione e le ragioni del ritardo con cui l’atto è stato adottato.

Si segnala, da ultimo, l’ulteriore prescrizione contenuta al comma 4-ter del medesimo art.2 della L.R. n.10/1991 – anch’esso introdotto dalla L.R. n.8/2016 – , a mente del quale “La mancata o la ritardata emanazione del provvedimento sono valutate al fine della responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nonché al fine dell’attribuzione della retribuzione di risultato. I dati relativi al rispetto dei termini di conclusione del procedimento e all’ammontare delle somme corrisposte ai sensi del comma 4-quater costituiscono parametri di valutazione delle performance delle amministrazioni pubbliche e della qualità dei servizi pubblici, anche ai sensi e per le finalità di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e al decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198”.

Lo scrivente, anche in relazione a quanto sopra, eseguirà periodiche verifiche sul rispetto dei tempi stabiliti per la conclusione dei procedimenti di competenza delle SS.LL.

Nei termini di cui sopra è anche l’avviso dello scrivente rispetto all’oggetto, che pertanto vorrà essere acquisito dalle SS.LL. a titolo di direttiva, che vorrà essere divulgata presso tutto il personale assegnato alle rispettive UU.OO.

F.to IL CAPO AREA
Dott. Bohuslav Basile